OSSERVAZIONI SUL PARERE RESO dal CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) in data 30/11/2010 sullo **Schema di regolamento** recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle **classi di concorso.**

Il **CNAFAM (Coordinamento Nazionale Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) esprime sincero apprezzamento** per il parere reso in data 30/11/2010 dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, avente ad oggetto lo "**Schema di regolamento** recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle **classi di concorso** a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il CNAFAM **trova il parere, per le parti di competenza (discipline artistiche, musicali e coreutiche), ben articolato e nella sostanza in accordo con le posizioni espresse dal Coordinamento, ed esplicitate nei documenti prodotti dal Coordinamento stesso.**

Ravvisa soltanto pochissimi **elementi di criticità**, alcuni dei quali dovuti senza dubbio a refusi, che metterà in evidenza nel prosieguo.

PUNTI 1 e 2: LE PREMESSE

Elementi di condivisione

Il CNAFAM concorda sostanzialmente sulle premesse del CNPI, espresse nei punti 1 e 2 del documento.

1) Esprime **piena soddisfazione** per il **Punto 2.1 ("Richieste già condivise dall'amministrazione")**, **e in particolare** per:

"la salvaguardia dell'unitarietà d'impianto delle classi di concorso, a prescindere dalla circostanza che riguardino gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali o i Licei"

"la previsione in regolamento di una norma che faccia salva la spendibilità di tutti i titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di accesso all'insegnamento attualmente riconosciuti, in modo da tutelare quanti, pur in possesso di detti titoli di studio, potrebbero vedere eluse le loro aspettative, una volta approvato il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti"

"le garanzie a tutela del mantenimento dell'equipollenza delle abilitazioni"

“il riconoscimento, in analogia a quanto già operante nelle altre classi di concorso, comprese per ambiti disciplinari dell’equipollenza tra le classi di concorso A-50 e A-51, creando un ambito su “strumento musicale”.”

2) Per quanto riguarda il **Punto 2.2** (**Ulteriori richieste**), fa propria in particolare la richiesta riguardante:

“l’inserimento, nelle nuove classi di concorso, degli insegnamenti attivabili nelle scuole sulla base del POF, di cui alla Tabella H allegata al DPR n. 89/10”.

Elementi di criticità

Il CNAFAM non può esimersi dal sottolineare la **sua assoluta contrarietà** alla richiesta di cui al **Punto 2.2**, riguardante:

“il differimento, per i motivi già addotti in precedenza, della introduzione delle nuove classi di concorso all’anno scolastico 2012/13”.

Chi legge conosce bene il lavoro minuzioso e certosino che ha permesso il parto dei licei musicali e coreutici. Un lavoro al quale il CNAFAM si pregia di aver partecipato, sia attraverso le audizioni svolte alla Camera e al Senato, sia seguendo da vicino l’operato del Gruppo disciplinare musicale e coreutico creato dal Consigliere del Ministro dott. Max Bruschi e guidato dal prof. Emanuele Beschi. Un lavoro che ha permesso di dar luogo ad una splendida “cornice” normativa: il quadro orario, le indicazioni nazionali, **tutto all’impronta della massima serietà e professionalità.**

Massima serietà e professionalità che **avrebbero dovuto contraddistinguere anche la procedura di reclutamento personale docente.**

Sono infatti le persone che qualificano le istituzioni, e non viceversa.

Purtroppo, in attesa della stesura definitiva del DPR sulle classi di concorso e di quello sul reclutamento, i dirigenti del MIUR hanno partorito la sconfortante **Nota 21 aprile 2010 (con rettifiche successive dell’11 e del 25 maggio)**, dando vita ad un **nefasto “regime transitorio”** che di fatto permette ai docenti di educazione musicale (attuali classi di concorso A031 e A032), attraverso l’ennesima e superficiale “sanatoria”, di accedere direttamente all’insegnamento dello strumento nei licei musicali.

La Nota incriminata è stata confermata in occasione delle **utilizzazioni**: i docenti di ruolo di ed. musicale (tipologia di insegnamento totalmente differente da quella di strumento, e per la quale non è previsto alcun accertamento dei titoli artistico-professionali), se hanno insegnato strumento musicale anche un solo giorno (e anche a progetto!) nella scuola secondaria superiore, saranno utilizzati per l’insegnamento di strumento nei nuovi licei. Scavalcando *a priori* sia i soggetti senz’altro titolati, come i docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (attuale classe di concorso A077, per la quale sarà riconosciuta dal MIUR l’appartenenza allo stesso “ambito” della classe di concorso di strumento nei licei), sia le future, e ben più serie e qualificanti, procedure di formazione e di reclutamento.

Impossibile non evidenziare il fatto che l’Università, per l’accesso all’insegnamento di Storia della musica, abbia richiesto agli abilitati delle classi A031 e A032 il possesso della laurea di II livello; mentre, al contrario, per l’insegnamento dello strumento musicale

nessun riferimento è stato fatto al possesso del diploma accademico biennale di II livello, che avrebbe garantito una maggiore preparazione tecnica e artistica dei docenti.

Ma c'è di più. Con **Nota successiva (Prot. n. AOODGPER 7342 del 2.8.2010)** la dirigenza MIUR ha chiarito che nella procedura di utilizzazione non si terrà alcun conto dei titoli artistico-professionali posseduti dai candidati!

Potrà essere dunque utilizzato per insegnare pianoforte nei licei musicali un docente di ruolo di ed. musicale nella scuola media o dell'ex istituto magistrale che non tocchi lo strumento da 30 anni, e che non abbia mai fatto un concerto in vita sua. L'assegnazione del punteggio nella procedura di utilizzazione è fondata solo ed esclusivamente sull'anzianità di servizio (anche se tale servizio sia espletato su di una diversa disciplina).
Un docente già di ruolo, di una disciplina completamente diversa, privo di titoli artistico-professionali di rilievo, che non può neanche insegnare strumento musicale nella scuola secondaria di I grado in quanto appartenente a diversa classe di concorso, potrà invece avere accesso all'insegnamento di strumento nei licei musicali, sottraendo il posto di lavoro ad un docente qualificato e disoccupato.

Ma il fondo è stato toccato con l'emanazione (qualche settimana dopo) dell'**Ordinanza ministeriale per le supplenze**. Nella quale è stata addirittura stabilita una PRIORITA' ASSOLUTA per i docenti con l'abilitazione A031 (ed. musicale negli ex istituti magistrali).

Il risultato è devastante: eludendo l'esigenza di fondare tali istituzioni sul merito, sulla serietà e sulla assoluta professionalità, **i dirigenti MIUR - attraverso norme transitorie emanate con NOTA MINISTERIALE e dunque senza nemmeno la firma del ministro - ci consegnano un Liceo musicale in cui posti di strumento** (la disciplina fondamentale) **verranno prioritariamente assegnati a docenti di ed. musicale della scuola media e degli ex istituti magistrali, prescindendo dal possesso del diploma accademico di II livello e persino dalla verifica del possesso di titoli artistico-professionali.**
E tutto fa pensare che l'anno prossimo la fase transitoria sarà governata nella stessa, sciagurata, maniera.

E' questo il risultato della riforma? Sono questi i licei musicali che ambivano a prendere il posto dei Conservatori di musica nel delicatissimo segmento della formazione musicale di base?

Per questi motivi il CNAFAM chiede:

1) che il Regolamento sulle classi di concorso possa entrare a regime il più presto possibile, già dal prossimo anno scolastico, per evitare il protrarsi per un altro anno di questa funesta fase transitoria, che finirebbe con l'affondare irrimediabilmente l'istituzione del Liceo musicale e coreutico;

2) che, in subordine, se non si riuscisse a far entrare in vigore il Regolamento in tempo per l'a.s. 2011/2012, nella Nota ministeriale sulla fase transitoria, da emanarsi a breve, venga eliminata la possibilità per gli abilitati nelle classi di concorso A031 e A032 (ed. musicale nella scuola secondaria di I e II grado) di accedere all'insegnamento dello strumento nei licei musicali.

PUNTO 3. LE TABELLE

Allegato A

Elementi di condivisione

Il CNAFAM esprime **grande soddisfazione nel vedere condivise dal CNPI la quasi totalità delle proprie osservazioni e proposte riguardanti le tabelle allegate allo schema di regolamento.**

In particolare:

1) Il CNAFAM concorda pienamente con la richiesta (già da noi formulata) di **soppressione della classe di concorso A04 (composizione coreografica)**, in quanto in contraddizione con il quadro disciplinare del liceo coreutico e, soprattutto, contrastante con le competenze riconosciute al corrispondente diploma accademico di II livello.

2) Si concorda pienamente anche con la **richiesta di modificare la denominazione della classe di concorso A022 in "Musica per danza"**.
L'inopportunità di adottare la denominazione "Laboratorio musicale" per tale classe di concorso, da noi più volte evidenziata anche in sede di audizioni alla Camera e al Senato, è già stata confermata nel regolamento sui Licei: l'insegnamento corrispondente è stato ridenominato, in conformità alla nostra proposta, **"Teoria e pratica musicale per la danza"**. Il docente (munito di diploma accademico di II livello in pianoforte - indirizzo accompagnatore - e di specializzazione conseguita presso il Conservatorio o l'Accademia di Danza) sarà utilizzato anche come **accompagnatore al pianoforte** nelle ore di tecniche della danza e di laboratorio coreutico e coreografico.
Si evidenzia pertanto l'opportunità di adottare per tale classe di concorso una denominazione che comprenda sia l'attività di insegnamento della Teoria e pratica musicale per la danza, sia l'attività di accompagnamento al pianoforte degli studenti di danza nelle ore di tecnica e di laboratorio. **La denominazione migliore per tale disciplina è in definitiva quella più comprensiva di "Musica per danza".**

3) Il CNAFAM inoltre concorda con le osservazioni addotte dal CNPI sulle classi di concorso **A48** Storia della danza, **A52** Tecnica della Danza classica, **A57** Teoria e composizione (da ridenominare **Teoria, analisi e composizione** alla luce della denominazione adottata dal regolamento sui licei).

4) Si concorda pienamente anche sulla proposta di **inserire una nuova classe di concorso per Storia della musica**: è assolutamente opportuno prevedere una classe di concorso autonoma per tale insegnamento**, sul modello della Storia dell'arte e della Storia della danza**, come già da noi auspicato alla Camera e al Senato in sede di audizioni sulla riforma dei Licei.

Elementi di criticità

Per un evidente **refuso**, nella **classe di concorso A53 (Tecnica della danza contemporanea)** è presente la menzione "laboratorio coreutico primo biennio". Nell'allegato B (correttamente) la menzione non c'è. Bisogna **correggere l'errore, eliminando la menzione "laboratorio coreutico primo biennio" nell'allegato A dalla classe di concorso A53**.

Il **"Laboratorio coreutico"** - come da noi rilevato in sede di audizione al Senato - ha infatti finalità più squisitamente tecniche (miglioramento della propriocezione, affinamento e ampliamento delle conoscenze in materia di danza, competenze, queste, previste **esclusivamente nel diploma di II livello di formazione di docenti di Tecnica della danza classica**), e pertanto **va correttamente affidato esclusivamente al docente di Tecnica della danza classica**.

Allegato B

Elementi di condivisione

Classi di concorso A51-52-53-57 (Strumento musicale, Tecnica della danza classica, Tecnica della danza contemporanea, Teoria analisi e composizione): **si esprime grande soddisfazione per la formulazione**, che **ricalca perfettamente quanto chiesto dal CNAFAM**, che **menziona solo i diplomi di II livello**, e che soprattutto **menziona l'accertamento dei titoli artistici**, come da noi richiesto con forza nei nostri documenti. Bene anche la disciplina transitoria, perché fa sempre riferimento al possesso dei titoli specifici di II livello (contrariamente alla nefasta disciplina transitoria attualmente in vigore). Benissimo la colonna di destra (insegnamenti relativi alla classe di concorso).

Elementi di criticità

1) Classe di concorso A22 (per la quale, correttamente, si propone la ridenominazione di "**Musica per danza**").

Va bene il primo dei tre titoli previsti (diploma di II livello in pianoforte) e il terzo (diploma di II livello di accompagnatore al pianoforte), congiunti a diploma di specializzazione dell'AND.

Superflua invece la menzione del secondo dei tre titoli menzionati (diploma di pianoforte di vecchio ordinamento) poiché già in premessa è stato sottolineato che il MIUR prevederà **una norma che faccia salva la spendibilità di tutti i titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di accesso all'insegnamento attualmente riconosciuti**.

2) Classe di concorso A30 (Tecnologie musicali).

Vanno bene i primi 3 titoli indicati (tutti diplomi di II livello).

Bisogna invece eliminare il quarto e il quinto dei titoli menzionati.

Quarto titolo: superfluo ogni riferimento al diploma di vecchio ordinamento, sempre per le ragioni anzidette.

Quinto titolo: siamo **totalmente contrari** che sia riconosciuta validità a "qualsiasi diploma accademico di II livello con 30 crediti nel settore", quando **esiste il titolo specifico**.

3) (senza codice) Storia della musica.
Vanno benissimo i titoli indicati. Bisogna però **eliminare la menzione del diploma dell'Accademia Nazionale di Danza**, da considerarsi un **refuso**.

4) A48 Storia della danza.
La classe di concorso di Storia della danza rappresenta l'unico vero, grave neo del parere del CNPI. **I titoli previsti**, infatti, **non menzionando alcun credito conseguito presso l'Accademia Nazionale di Danza, non assicurano** a parer nostro **una piena competenza dell'insegnante di Storia della danza e disattendono completamente le Indicazioni nazionali su detta disciplina.** Peraltro la disciplina prevista si dimostra incoerente con quella di Storia della musica, per la quale si prevede sempre il possesso di un titolo rilasciato dai Conservatori di Musica in relazione a quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali sulla materia stessa.

La proposta di modifica del CNAFAM vuole muoversi in coerenza con le indicazioni date dal CNPI nell'Allegato B per Storia della musica.

Si propongono pertanto, le seguenti modifiche ai titoli di accesso per l'insegnamento di Storia della Danza (**in neretto**):

Laurea **Magistrale** in Musicologia e Beni musicali (**LM-45**);
Laurea **Magistrale** in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65);
Titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n. 233);
purché il piano di studi di ciascuno dei suindicati titoli abbia compreso almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza **e purché essi siano congiunti ad almeno 30 crediti conseguiti presso l'Accademia Nazionale di Danza.**
Diploma accademico di II livello in **Coreologia** rilasciato **dall'Accademia Nazionale di Danza**;
Diploma accademico di II livello in Discipline storico-critiche-analitiche della **danza** rilasciato **dall'Accademia Nazionale di Danza**;
purché il piano di studi di ciascuno dei suindicati titoli abbia compreso almeno 30 crediti negli ambiti teorico e storico della danza.

Roma, 9/3/2011

Il Direttivo nazionale CNAFAM
Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica
www.cnafam.weebly.com - info@domenicopicciche.com